D.G. Territorio e protezione civile

D.d.g. 27 giugno 2019 - n. 9458
Quarto aggiornamento 2019 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 155, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei confronti delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio- urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, i precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Milzano (BS), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali in data 24 giugno 2019, protocollo n. Z1.2019.0028263, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della "idoneità" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il Parco Adda Nord, con nota acquisita agli atti regionali in data 23 aprile 2019, protocollo n. Z1.2019.0013733, ha trasmesso la deliberazione del Commissario regionale relativa alla nomina della Commissione per il paesaggio del Parco, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Ardesio (BG), quale comune capofila della convenzione con il comune di Oltressenda Alta (BG), con nota acquisita agli atti regionali in data 17 giugno 2019, protocollo n. Z1.2019.0027403, ha trasmesso la documentazione (delibere delle Giunte comunali di Ardesio e Oltressenda Alta di istituzione della Commissione Paesaggio intercomunale, delibera del comune di Ardesio di nomina della Commissione Paesaggio, dichiarazione relativa alla struttura tecnica) ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per i comuni associati;
- il comune di Mezzanino (PV), quale comune capofila della convenzione con i comuni di Bastida Pancarana (PV) e Cigognola (PV), con note acquisite agli atti regionali in data 26 giugno 2019, protocolli n. Z1.2019.0028513 e Z1.2019.0028548, ha trasmesso la documentazione (delibere di istituzione della Commissione Paesaggio in forma convenzionata, delibera del comune di Mezzanino di nomina della Commissione Paesaggio, delibere e dichiarazione relative alla individuazione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica) ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per i comuni associati;
- i comuni di Cenate Sopra (BG), Foppolo (BG), Mapello (BG), Martinengo (BG), Valleve (BG), Cernobbio (CO), Rovello Porro (CO), Rivolta d'Adda (CR), Sommo (PV), Tartano (SO) e Cislago (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato precedentemente, in relazione agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il Comune di Milzano (BS), verificato la documentazione trasmesso. risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art.146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
- il Parco Adda Nord, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs.42/2004;
- i comuni di Ardesio (BG), Cenate Sopra (BG), Foppolo (BG), Mapello (BG), Martinengo (BG), Oltressenda Alta (BG), Valleve (BG), Cernobbio (CO), Rovello Porro (CO), Rivolta d'Adda (CR), Bastida Pancarana (PV), Cigognola (PV), Mezzanino (PV), Sommo (PV), Tartano (SO), Cislago (VA), verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

Considerato l'obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede (risultato atteso Ter.0905.206) azioni di accompagnamento e verifica dei requisiti delle Commissioni Paesaggio locali per una più efficace salvaguardia e valorizzazione paesaggistica, al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI^ Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, come stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione inviata dagli enti;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

a) il Comune di Milzano (BS), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art.80 della l.r. 12/2005;

b) il Parco Adda Nord. possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art.80 della l.r. 12/2005;

c) i comuni di Ardesio (BG), Cenate Sopra (BG), Foppolo (BG), Mapello (BG), Martinengo (BG), Oltressenda Alta (BG), Valleve (BG), Cernobbio (CO), Rovello Porro (CO), Rivolta d'Adda (CR), Bastida Pancarana (PV), Cigognola (PV), Mezzanino (PV), Sommo (PV), Tartano (SO), Cislago (VA), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale competente relativi ai precedenti aggiornamenti dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Di attestare che il presente otto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Roberto Laffi